



Circolare II

Programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S)

Va a:

- Servizi cantonali per le questioni inerenti all'integrazione (secondo l'art. 56 cpv. 4 LStrI)
- Autorità cantonali preposte all'asilo (Coordinatrici e coordinatori cantonali in materia di asilo)

Copia a:

- Coordinatrici e coordinatori cantonali in materia di rifugiati
- Conferenza dei delegati cantonali, comunali e regionali all'integrazione (CDI)
- Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP)
- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
- Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM)
- Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS)

Luogo, data: Berna-Wabern, 1 gennaio 2024

Contenuto

1.	Premessa	3
2.	Obiettivo	4
3.	Condizioni generali	4
3.1	Basi legali	4
3.2	Rapporto con la circolare PIC 3 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera del 19 ottobre 2022	4
3.3	Contributi	5
3.3.1	Contributi della Confederazione	5
3.3.2	Contributi dei Cantoni	5
4.	Conclusione della Convenzione II di Programma S	6
4.1	Pianificazione	6
4.2	Modalità di pagamento	6
5.	Rendiconto	7
5.1	Rapporto annuale	7
5.2	Rilevamento di indicatori e dati (monitoraggio PIC e AIS)	7
5.3	Rapporto finale	7
6.	Raggiungimento degli obiettivi e rimborso dei contributi finanziari	7
6.1	Raggiungimento degli obiettivi e rimborso	7
6.2	Rimborso dei contributi residui	7
6.3	Deduzione dei contributi al Programma S dal potenziale versamento di una somma forfettaria per l'integrazione	8
7.	Vigilanza finanziaria	8

1. Premessa

A causa del conflitto in Ucraina, la Svizzera ospita numerose persone bisognose di protezione provenienti da tale Paese. L'11 marzo 2022 il Consiglio federale ha deciso di attivare lo statuto di protezione S (cfr. art. 4 e 66 segg. della legge sull'asilo LAsi, RS 142.31, i.c.d. con l'art. 45 segg. dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali OAsi 1, RS 142.311).

La promozione a tutto campo dell'integrazione mira a rafforzare la capacità al ritorno e a consentire al tempo stesso alle persone con statuto di protezione S d'integrarsi quanto prima in Svizzera qualora il loro soggiorno si protragga nel tempo. Gli obiettivi sono la rapida acquisizione di competenze linguistiche e l'accesso a una formazione o al mercato del lavoro. L'integrazione professionale serve peraltro a conservare e sviluppare le competenze e, con ciò, la capacità al ritorno. La volontà di far ritorno nel proprio Paese è anzitutto determinata dalla situazione nel Paese d'origine e prescinde dall'integrazione professionale (approccio detto «dual-intent»)¹.

Per promuovere l'integrazione professionale delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora si deve garantire loro l'usufrutto delle strutture e delle misure previste dai Programmi cantonali d'integrazione (PIC) e dai dispositivi cantonali dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS). Il 13 aprile 2022, il Consiglio federale ha pertanto deciso di versare ai Cantoni un contributo finanziario limitato alla concessione della protezione.

Per motivi di ordine giuridico non è possibile versare una somma forfettaria a favore dell'integrazione per le persone con statuto di protezione S senza permesso di dimora (art. 58 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]; RS 142.20). Pertanto, il contributo della Confederazione versato ai Cantoni per promuovere l'integrazione professionale e sociale s'iscrive nel quadro di un programma di portata nazionale secondo l'articolo 58 capoverso 3 LStrI (cioè il presente programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» o Programma S). Il Programma S si basa ampiamente sui Programmi cantonali d'integrazione (PIC 3) in atto e sui relativi processi e regolamenti.

Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso una prima volta di non revocare lo statuto di protezione S a favore delle persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina prima del 4 marzo 2024, salvo qualora la situazione venisse frattanto a modificarsi in modo sostanziale. Le misure di sostegno specifiche a favore dei titolari dello statuto di protezione S sono state prorogate di un anno, ossia fino al 4 marzo 2024. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e i Cantoni hanno stipulato clausole aggiuntive alle convenzioni in essere.

Il 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha deciso per la seconda volta di non revocare lo statuto di protezione S prima del 4 marzo 2025, salvo qualora la situazione in Ucraina dovesse frattanto stabilizzarsi in modo permanente. Al tempo stesso il Consiglio federale ha deciso di prorogare il Programma S fino al 4 marzo 2025. In questo contesto la SEM e i Cantoni dovranno concludere una nuova convenzione di programma.

Secondo il Consiglio federale sono necessari sforzi supplementari per quanto riguarda l'integrazione professionale. Il suo obiettivo è che il grado di occupazione delle persone con statuto di protezione S raggiunga il 40 per cento entro la fine del 2024. Questo obiettivo strategico mira ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e alla formazione («il

¹ Cfr. [«Ucraina: valutazione positiva dello statuto S»](#) e [«Rapporto analizza l'interazione tra migrazione, integrazione e ritorno»](#)

lavoro passa dalla formazione», obiettivo da perseguire soprattutto con gli adolescenti e i giovani adulti)². Per raggiungerlo, la SEM svilupperà e attuerà nuove misure concrete in collaborazione con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), i vari uffici cantonali competenti nonché le parti sociali e le aziende. La collaborazione tra tutti questi operatori riveste pertanto una grande importanza.

Le autorità cantonali sono invitate a proseguire e potenziare i loro sforzi nonché a sfruttare e sviluppare la collaborazione interistituzionale in essere. Pertanto, le autorità cantonali di aiuto sociale e/o gli uffici interessati dalla gestione dei casi specifici sono invitate/i ad annunciare agli uffici regionali di collocamento (URC) le persone con statuto di protezione S collocabili e senza impiego, analogamente a quanto previsto per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse a titolo provvisorio (art. 53 cpv. 5 LStrl, art. 9 OIntS).

2. Obiettivo

La presente circolare disciplina

- le condizioni generali per l'attuazione del Programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S) e
- il rapporto con la circolare «Programmi cantonali d'integrazione PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022.

3. Condizioni generali

3.1 Basi legali

Si applicano per analogia le basi legali per i Programmi d'integrazione cantonali PIC, ossia le basi legali menzionate nella circolare della SEM «Programmi cantonali d'integrazione PIC 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022. La Convenzione di programma Cantone-SEM per il PIC 2024-2027 (firmata da entrambe le parti, comprese le domande di progetto approvate con allegati) costituisce un'ulteriore base di questa circolare nonché parte integrante delle Convenzioni di programma concluse per il Programma S.

3.2 Rapporto con la circolare PIC 3 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera del 19 ottobre 2022

La circolare «Programmi d'integrazione cantonali 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)» del 19 ottobre 2022 si applica per analogia, salvo ove la presente circolare disponga altrimenti.

² [Art. 58a cpv. 1 lett. d LStrl](#)

3.3 Contributi

3.3.1 Contributi della Confederazione

L'attuazione del Programma S è finanziata grazie a contributi stanziati nel quadro del credito di promozione dell'integrazione (art. 58 cpv. 3 LStrl).

Analogamente alla somma forfettaria globale 1, la Confederazione versa ogni mese ai Cantoni che partecipano al programma un contributo di 250 franchi per persona registrata con statuto di protezione S, ossia 3000 franchi a persona all'anno.

Il contributo è versato sulla base del numero di persone con statuto di protezione S registrate. È definito e corrisposto su base trimestrale (parallelamente alla somma forfettaria globale 1).

3.3.2 Contributi dei Cantoni

Il Cantone impiega i contributi versati dalla Confederazione, nel quadro delle misure previste dal proprio Programma cantonale d'integrazione (PIC) e dal suo dispositivo dell' AIS. Per beneficiare dei contributi della Confederazione nel quadro del Programma S non occorre che il Cantone investa mezzi propri.

Il Cantone provvede affinché siano perseguiti gli obiettivi programmatici strategici dell' AIS (art. 14a dell'ordinanza concernente l'integrazione degli stranieri [OIntS], RS 142.205). Conformemente al proprio dispositivo dell' AIS, in linea di principio il Cantone prevede per le persone con statuto di protezione S le stesse disposizioni, gli stessi principi e le stesse misure applicabili ai rifugiati riconosciuti, ai rifugiati ammessi provvisoriamente e alle persone ammesse provvisoriamente. Il Cantone applica il principio dell' AIS, ossia una promozione obbligatoria concepita in funzione delle esigenze individuali. Viene posto l'accento sulla partecipazione alle misure formative («il lavoro passa dalla formazione», nello specifico per gli adolescenti e i giovani adulti), nonché sulla partecipazione al mercato del lavoro.

Lo sviluppo dei processi standard e delle misure associate può richiedere del tempo. I Cantoni sono tenuti a predisporre quanto prima possibile le misure e le strutture corrispondenti secondo un approccio pragmatico. Provvedono in particolare affinché:

- tutte le persone che presentano un fabbisogno di sviluppo per quanto riguarda le competenze linguistiche partecipino alle misure corrispondenti. A tal fine i Cantoni sono tenuti a invitare attivamente le persone con statuto S interessate a partecipare a misure di promozione dell'integrazione. Le persone che fruiscono dell'aiuto sociale possono essere obbligate a partecipare a delle misure al fine di ridurre la dipendenza dall'aiuto sociale (obbligo di collaborare e di ridurre la situazione di indigenza). Qualora senza valido motivo non ottemperino a tale obbligo, è possibile vagliare una riduzione delle prestazioni dell'aiuto sociale conformemente al diritto cantonale. L'articolo 10° OIntS in combinato disposto con l'articolo 83 cpv. 1 lit.° d della Legge sull'asilo (LAsi; RS°142.31) prevede in modo esplicito il ricorso a sanzioni per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente;
- tutte le persone che presentano un potenziale in termini di capacità di seguire una formazione e di collocabilità sul mercato del lavoro abbiano accesso a una valutazione appropriata di questo potenziale in vista della partecipazione alle misure di promozione specifica dell'integrazione o alle offerte e misure delle strutture ordinarie (in particolare

- le offerte di formazione e del servizio pubblico di collocamento e/o un accesso diretto al mercato del lavoro e a eventuali altre offerte adeguate alla domanda);
- sia prevista una gestione caso per caso dotata di un piano d'integrazione per tutte le persone che presentano un bisogno di promozione;
- siano previste misure specifiche destinate ai bambini in età prescolastica che presentano esigenze particolari.

Per quanto compatibile con le specificità dello statuto di protezione (p. es. durata limitata) e se opportuno nel caso particolare, occorre perseguire gli obiettivi strategici del Programma conformemente all'AIS.

4. Conclusione della Convenzione II di Programma S

4.1 Pianificazione

Fasi salienti della conclusione della Convenzione II di Programma S	Termine
La SEM sottopone al Cantone la Convenzione II di Programma S, firmata dalla sola SEM	15 gennaio 2024
Il Cantone ritorna alla SEM la Convenzione II di Programma S da esso firmata	1° marzo 2024

4.2 Modalità di pagamento

La Confederazione versa i contributi ai Cantoni sulla base delle decisioni effettive o del numero di persone con statuto di protezione S secondo la statistica della SEM, su base trimestrale e pro rata (250 franchi al mese e a persona).

Si tratta di una procedura analoga a quella applicata per il versamento dei contributi secondo l'articolo 58 capoverso 2 LStrl. È versato un contributo per ogni persona con statuto di protezione S presente nel Cantone (indipendentemente da altri fattori quali età o attività lucrativa).

Il versamento del contributo federale cessa quando la persona ha lasciato la Svizzera o è partita senza un controllo da parte delle autorità. Lo stesso vale qualora la protezione provvisoria termini o sia revocata con decisione passata in giudicato oppure in presenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio. La somma forfettaria da versare è calcolata pro rata temporis in base al numero di persone con statuto di protezione S presenti nel Cantone al 1° del mese.

Analogamente alla somma forfettaria globale 1, la procedura di correzione annuale viene utilizzata per ricalcolare l'importo pagato in base all'effettivo registrato al 1° del mese e la differenza viene versata ai Cantoni o ne viene reclamato il rimborso.

5. Rendiconto

5.1 Rapporto annuale

Il rendiconto del Programma S è integrato nel rendiconto del PIC 3, sebbene l'utilizzo dei crediti del Programma S debba essere presentato separatamente. La SEM mette a disposizione dei modelli. Sono applicabili i termini per la presentazione del rapporto PIC 3 (30 aprile 2025) nonché le modalità per il rendiconto.

Nel contesto del rendiconto la SEM può esigere informazioni supplementari specifiche sull'impiego dei crediti stanziati a favore delle misure di sostegno destinate alle persone con statuto di protezione S.

5.2 Rilevamento di indicatori e dati (monitoraggio PIC e AIS)

Il rilevamento degli indicatori AIS deve considerare anche le persone con statuto di protezione S che presentano particolari esigenze d'integrazione. A tal fine i Cantoni utilizzano strumenti specifici trasmessi loro dalla SEM in vista della presentazione dei rapporti PIC. Gli indicatori relativi alle persone con statuto di protezione S sono presentati separatamente. La SEM mette a disposizione pertinenti modelli.

5.3 Rapporto finale

Al più tardi entro il termine per il rendiconto PIC successivo alla conclusione del Programma, i Cantoni presentano alla SEM un rapporto finale sommario relativo al Programma S. La SEM predispone dei modelli per la presentazione. Si applicano le modalità di rendiconto relative ai PIC 3.

La parte del rapporto finale dedicata alle finanze si basa sul rapporto finanziario PIC/AIS e contiene un consuntivo rettificato. Quest'ultimo presenta in particolare i crediti non utilizzati.

6. Raggiungimento degli obiettivi e rimborso dei contributi finanziari

6.1 Raggiungimento degli obiettivi e rimborso

La SEM esige il rimborso dei contributi già corrisposti nell'ambito del Programma S se il Cantone non adempie o adempie solo in misura insufficiente alle priorità concordate nel quadro degli obiettivi strategici del programma PIC, se non è possibile alcun miglioramento e se il Cantone non è in grado di dimostrare che il mancato adempimento non gli è imputabile.

6.2 Rimborso dei contributi residui

I contributi finanziari versati nel quadro del Programma S che al termine dello stesso non saranno stati interamente utilizzati verranno interamente rimborsati alla SEM. A partire dalla data della decisione di soppressione dello statuto di protezione S non saranno più versati contributi finanziari nel quadro del Programma S in essere. In concomitanza con la revoca dello statuto di protezione S, la SEM definirà le modalità concrete e i termini di rimborso dei contributi federali residui del Programma S.

6.3 Deduzione dei contributi al Programma S dal potenziale versamento di una somma forfettaria per l'integrazione

Nel quadro di una modifica dell'OIntS, la Confederazione ha provveduto affinché – nel caso venga concesso il permesso di dimora – i contributi federali versati nell'ambito del Programma S siano dedotti da un'eventuale somma forfettaria a favore dell'integrazione per le persone con statuto di protezione S. Ciò riguarda altresì le persone bisognose di protezione che ottengono un permesso di dimora, sono riconosciute come rifugiati o vengono ammesse provvisoriamente (cfr. art. 58 cpv. 2 LStrl; art. 15 cpv. 1 OIntS). Il 25 gennaio 2023 il Consiglio federale ha pertanto introdotto un nuovo capoverso 2bis all'articolo 15 OIntS, entrato in vigore il 1° marzo 2023. Il capoverso 2bis OIntS si riferisce esclusivamente al calcolo di tutti i contributi versati dalla Confederazione nel quadro del Programma S. Non si applica qualora il sostegno alle persone bisognose di protezione venga fornito nel quadro di misure cantonali finanziate grazie a crediti cantonali o a contributi finanziari provenienti da altri programmi di portata nazionale della SEM.

7. Vigilanza finanziaria

L'utilizzo dei contributi federali per l'attuazione del Programma S dev'essere controllato sia a livello federale sia a livello cantonale. La vigilanza sui contributi federali versati per il Programma S è di responsabilità della SEM e del Controllo federale delle finanze (CDF) a livello federale. A livello cantonale sono i Cantoni stessi e i controlli delle finanze cantonali a svolgere questo compito³. La vigilanza sul Programma S è assicurata nell'ambito delle attività di vigilanza della SEM relative ai PIC. Le spiegazioni inerenti agli obblighi di vigilanza sono reperibili nel documento «Vigilanza della SEM sui PIC»⁴.

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Christine Schraner Burgener
Segretaria di Stato

³ Art. 95 LAsi, art. 25 LSu e art. 18 cpv. 4 OIntS

⁴ [Vigilanza della SEM sui PIC](#)